



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Catania

Signor Presidente e componenti della Corte, illustri rappresentanti del C.S.M. e del Ministero della Giustizia, illustri Autorità civili, militari e religiose, signori Avvocati, colleghi, signore e signori, intervengo per la prima volta in questa solenne cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario nella qualità di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania, incarico che ricopro dal 9 ottobre dell'anno scorso, dopo che questo Generale Ufficio è rimasto privo di un titolare per oltre un anno ed è stato retto in tale periodo in modo efficiente e scrupoloso dall'Avvocato Generale Carlo Caponcello, ora Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, al quale debbo i più sentiti ringraziamenti per l'ottimo stato nel quale ho trovato l'Ufficio, che pur gravato durante il periodo di riferimento anche dalla costante carenza di ben due sostituti sui dieci in organico, ha saputo essere all'altezza dei delicati compiti istituzionali a esso assegnati, grazie alla lodevole abnegazione e allo spirito di servizio che ha accomunato magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

I temi trattati in questa mia relazione sono quelli della situazione interna all'Ufficio, dell'attività giudiziaria svolta dagli uffici di Procura, delle caratteristiche dei maggiori fenomeni criminali del distretto e degli obiettivi prioritari di contrasto ai medesimi, dell'impatto sull'attività giudiziaria delle più recenti riforme legislative.

Brevi cenni sulla situazione dell'Ufficio

Relativamente al personale amministrativo, nel periodo considerato, è andato in pensione il dirigente amministrativo Francesco Musumeci in data 31.12.2022 e il suo posto è ancora vacante.

Complessivamente si registra al 30.06.2023, oltre a quella di dirigente amministrativo, la scopertura di un posto di direttore amministrativo (solo di recente coperta) di un posto di assistente informatico, di due posti di assistente giudiziario; di due posti di conducente di automezzi, di tre posti di ausiliario, di un posto di funzionario tecnico e di un posto di assistente tecnico.

Sotto il profilo logistico l'Ufficio è fortemente penalizzato dall'insufficienza degli spazi a propria disposizione, situazione questa che condivide, peraltro, con gran parte degli uffici giudiziari catanesi e che nel nostro Ufficio è parzialmente mascherata dai vuoti di organico tra i magistrati e il personale amministrativo.

Le dotazioni informatiche *hardware* appaiono non pienamente adeguate, stante l'obsolescenza di alcuni apparecchi (in particolare 7 installati nel 2015, 6 nel 2016).

In questa Procura Generale trovano piena attuazione i progetti informatici ministeriali e le carenze registrate sono purtroppo dovute a criticità sistemiche non ascrivibili all'Ufficio. Per quanto attiene al settore penale, infatti, il sistema delle comunicazioni di cui all'art. 548 c.p.p. con l'utilizzo esclusivo del SICP/Consolle Penale del magistrato per la ricezione telematica delle sentenze depositate in tutti gli Uffici giudiziari del distretto è pienamente funzionante anche con riguardo alle sentenze emesse dal Giudice di pace.

Dal settembre del 2022 funziona regolarmente l'accesso da remoto alla Consolle penale/Regeweb a seguito dell'installazione sui computer portatili di tutti i magistrati dell'Ufficio della Virtuale Private Network (VPN).

Vengono però tuttora trasmessi solo su supporto cartaceo gli altri provvedimenti (decreti di liquidazione della Corte d'Appello, decreti nei procedimenti per misure di prevenzione).

I provvedimenti emessi dai Tribunali di Sorveglianza vengono trasmessi per via telematica alla Segreteria e inseriti nella Cartelle condivise con i magistrati di questo Ufficio, che li esaminano e vistano l'elenco cartaceo degli stessi.

E' stato installato il software TIAP sulle postazioni di lavoro dei magistrati che ne hanno fatto richiesta. Il locale CISIA è stato interessato affinché si intraprendano le iniziative necessarie per consentire agli Uffici giudiziari di secondo grado di accedere ai data base dei tre circondari di Tribunale diversi da quello del capoluogo e per consentire l'accesso da remoto. Per quanto riguarda il Tribunale di Catania è stata avviata dal maggio del 2023 la sperimentazione dello "sblocco" dei fascicoli da parte della cancelleria del Tribunale per renderli visibili agli Uffici di secondo grado dopo la loro definizione in primo grado. Sempre nella fase di sperimentazione è stata verificata la visibilità a seguito dello "sblocco" anche dei procedimenti trattati dai Tribunali di Siracusa e Ragusa.

Per quanto attiene all'attuazione dell'art. 24, co. 4 del D.L. n. 137/2020, si segnala che per il deposito da parte dei difensori con valore legale degli atti, documenti o istanze indicati dalla predetta norma si utilizzano due caselle PEC di questa Procura Generale,

atteso che non è ancora consentito per questo Ufficio il ricorso al Portale del difensore previsto per gli uffici requirenti di primo grado.

Tali caselle non possono essere utilizzate per comunicazioni o notifiche con valore legale tra Uffici Giudiziari o da Uffici Giudiziari nei confronti dei difensori, sicché in tali casi permane l'utilizzo del sistema SNT o PEC.

Nel settore civile è stata aggiornata la Consolle Civile sulle postazioni di tutti i magistrati secondo l'ultima versione rilasciata dalla DGSIA nel settembre 2023. Si registra, tuttavia, il mancato funzionamento della Consolle del P.M. al di fuori della Rete Giustizia.

Va qui evidenziato che la piena attuazione della Riforma Cartabia presuppone una disponibilità di strumenti tecnici (apparati di videoregistrazione e di fonoregistrazione per l'espletamento di atti istruttori di particolare rilevanza, scanner idonei all'esigenza di completa informatizzazione del fascicolo processuale) e di adeguamento degli applicativi ministeriali che siamo ancora ben lontani dall'avere realizzato e tale mancato adeguamento allo stato sta provocando notevoli disagi e rallentamenti nell'attività degli uffici giudiziari. Appare necessario, infatti, che tutte le comunicazioni tra gli uffici giudiziari del distretto possano avvenire per via telematica e non solo alcune, come è attualmente; che altrettanto avvenga per tutti gli atti depositati dai difensori e non solo per quelli per i quali già attualmente vige l'obbligo di deposito mediante il Portale del difensore, che peraltro non è ancora accessibile da parte della Procura Generale; e soprattutto che sia realizzata un'evoluzione del SICP che consenta l'estrazione in automatico di tutti i dati che devono essere indicati nell'elenco settimanale da trasmettere ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p. , evoluzione in mancanza della quale, quando entrerà a pieno regime la nuova disciplina dei termini di conclusione delle indagini e dei rimedi previsti a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni dettate dagli artt. 415 bis e ter c.p.p., gli adempimenti in questione non saranno gestibili senza paralizzare gli Uffici di Procura o comunque ritardarne in modo significativo l'attività.

Per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro (nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, a mezzo di apposite convenzioni) e non si rilevano criticità riguardanti specificamente i locali di questa Procura Generale ma non può sottacersi che tutti i locali del Palazzo di Giustizia non sono a norma sotto il profilo della normativa antincendio e per quanto riguarda l'impianto elettrico non vi è conformità alla vigente normativa, ma le

competente Autorità ministeriali sono state rese edotte e sono state avviate le procedure necessarie per una soluzione che auspico non essere troppo tardiva.

Attività svolte dagli Uffici Giudiziari requirenti del distretto

Per quanto attiene a questa Procura Generale nel periodo di cui si tratta si è registrato un incremento del numero delle udienze alle quali i magistrati di questo Ufficio hanno partecipato innanzi alle sezioni penali della Corte di Appello (589 a fronte di 565 del periodo precedente), aumento che è ancor più significativo per le udienze innanzi alla Corte di Assise di Appello (151 a fronte di 113) e che appare sintomatico di un dato senz'altro positivo e cioè quello dell'aumento dell'attività volta alla definizione dei procedimenti grazie anche all'istituzione dell'ufficio per il processo, istituzione che sarebbe auspicabile venisse estesa anche agli uffici requirenti per renderli maggiormente in grado di fronteggiare l'aumentata domanda degli Uffici giudicanti. Tale significativo aumento del lavoro dei magistrati rende però ancor più grave la carenza di organico di questo Ufficio, la cui scopertura è del 20%, quindi ben oltre la media nazionale e quella del distretto per quanto attiene ai sostituti e inoltre patisce la carenza sino a ieri del magistrato titolare dell'ufficio e dallo scorso mese di ottobre di quella dell'Avvocato generale, scoperture queste per le quali si rivolge al rappresentante del C.S.M. oggi qui presente un accorato appello a che vengano almeno in parte ripianate per consentire un ancor più efficace adempimento delle nostre funzioni.

Un dato assai positivo accomuna l'attività giudiziaria di tutte le Procure del distretto, e cioè il fatto che nonostante l'aumentato numero di udienze a cui tali uffici hanno dovuto fare fronte esse siano riuscite tutte a ridurre il numero delle pendenze dei procedimenti nei confronti di noti anche laddove si è registrato un aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente. Tale dato testimonia in modo inequivocabile l'elevato impegno profuso dalla magistratura inquirente del distretto.

Per quanto attiene alla Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania si registra pure un positivo andamento dell'attività svolta, essendo stato definito un numero di procedimenti iscritti nei confronti di noti (mod. 21 e 21 bis) ben superiore a quello dei procedimenti definiti, mentre il numero dei procedimenti definiti tra quelli iscritti a ignoti (mod. 44) è solo di poco inferiore a quello dei procedimenti sopravvenuti, il cui aumento è invece particolarmente elevato rispetto all'anno precedente, circostanza questa che dà ragione del fatto per cui all'aumento della produttività non abbia fatto seguito anche una riduzione delle pendenze ma solo il contenimento dell'aumento delle medesime entro limiti senz'altro più che accettabili.

Il dato positivo rappresentato è tanto più significativo in quanto riguarda anche i procedimenti trattati dai gruppi di lavoro specializzati della D.D.A. , nonché del gruppo che si occupa del contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione e ai reati tributari e societari, compresi quelli inerenti alle procedure concorsuali.

Per quanto concerne l'attività svolta dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, anch'essa a competenza distrettuale, si rileva un notevole incremento delle iscrizioni di procedimenti penali nei confronti di noti (2743 a fronte di 1930 dell'anno precedente) sicché, pur essendo stato definito un rilevante numero di procedimenti (2638) si è registrato un aumento delle pendenze, passate da 393 a 498.

In relazione all'attività svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa si registra un andamento virtuoso per quanto attiene alla definizione dei procedimenti iscritti a mod. 21, essendone stati chiusi ben 9073 a fronte di una sopravvenienza di 7738, con un calo della pendenza pari al 16%. Un'incidenza notevole hanno in quell'Ufficio, come nella Procura di Catania, i reati in danno di soggetti vulnerabili e quelli da “ Codice rosso”, per i quali la Procura in questione ha previsto anch'essa un gruppo di lavoro specializzato. Un ulteriore dato positivo che va evidenziato è quello della durata media dei procedimenti nei confronti di noti, che è stata ridotta da 504 giorni del periodo precedente a 467. Per quanto concerne i procedimenti nei confronti di ignoti si registra, invece, un aumento significativo delle pendenze, salite da 3.850 a 5.522.

Anche per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa si evidenzia un andamento positivo dell'attività giudiziaria svolta, essendo stati definiti 5635 procedimenti nei confronti di noti a fronte di 5525 sopravvenienze. Per quanto riguarda i procedimenti nei confronti di ignoti si registra una situazione analoga a quella della Procura di Catania, per cui l'aumento della produttività (leggasi definizione dei procedimenti) è riuscita solo a contenere ma non a scongiurare l'aumento delle pendenze, essendo stato elevato l'aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente.

Per quanto concerne, infine, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, si evidenzia anche per questo Ufficio un andamento positivo dei flussi di lavoro, essendo stati definiti 2536 procedimenti nei confronti di noti a fronte di una sopravvenienza di 2470 procedimenti iscritti. Lievemente inferiore al numero delle sopravvenienze è, invece, il numero dei procedimenti definiti tra quelli iscritti a mod. 21 bis (324 le sopravvenienze e 239 i definiti) e a mod. 44 (2861 le sopravvenienze e 2478 le definizioni).

Le caratteristiche dei più rilevanti fenomeni criminali nel territorio del distretto di Catania – Gli obiettivi prioritari dell’attività degli uffici di Procura

Come evidenziato da tutti gli Uffici giudiziari inquirenti, il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso è ampiamente diffuso in tutto il territorio del distretto ed è presente in tutte le province, anche se in quelle di Siracusa e di Ragusa non sono costituite “famiglie” di Cosa Nostra, a differenza della provincia di Catania, dove ne sono presenti ben tre. Anche nelle altre province summenzionate operano però gruppi mafiosi collegati con Cosa Nostra(anche se in essa non organicamente inquadrati) o con la contrapposta organizzazione della “Stidda”, come avviene soprattutto nella provincia di Ragusa o comunque con sodalizi mafiosi diversi, come è per le province di Catania e di Siracusa, dove – come è noto – il fenomeno mafioso non presenta il carattere monolitico che si registra nella Sicilia occidentale ma si articola in diverse consorterie criminali, alcune delle quali ben strutturate e capaci di infiltrazioni anche profonde nel tessuto politico e imprenditoriale.

Proprio l’intreccio tra criminalità mafiosa, politica e imprenditoria costituisce l’aspetto più allarmante dei fenomeni criminali che caratterizzano il territorio del distretto e di cui deve occuparsi con priorità assoluta la magistratura, perché tale intreccio produce effetti assai negativi sulla qualità della vita, sullo sviluppo economico e sociale e in definitiva sull’effettivo esercizio dei diritti fondamentali dell’individuo e del cittadino. L’intreccio perverso tra mafia e politica determina, infatti, il rischio assai concreto di un effetto che in economia viene definito con la legge secondo cui la moneta cattiva scaccia quella buona. I politici e le formazioni partitiche di riferimento, nella ricerca del consenso elettorale, sono costretti a competere con candidati che non si fanno scrupolo di cercare il sostegno del sodalizio mafioso partendo quindi da una posizione iniziale di svantaggio che può essere invertita solo grazie alla maturità e al senso civico del corpo elettorale, alcuni settori dei quali non hanno però ancora conseguito tali qualità e le conseguenze si avvertono, sia pure in misura assai diversa, sia in Comuni di medie e grandi dimensioni, dove comunque si registra la presenza di alcuni eletti con il voto determinante delle cosche mafiose sia in Comuni di minori dimensioni in cui il ricorso allo scambio elettorale politico mafioso è particolarmente diffuso e finisce per condizionare l’attività amministrativa e dove si registra la presenza in consiglio comunale o all’interno dell’apparato amministrativo di soggetti imparentati o contigui ai sodalizi mafiosi e l’affidamento di forniture di opere o servizi avviene senza tener conto delle prescrizioni della normativa antimafia e si favoriscono così ditte o società contigue alla mafia, fatto questo che costituisce poi il movente principale del sostegno che quest’ultima offre ai candidati, oltre a quello del corrispettivo economico .

La solerte attività di vigilanza del Prefetto di Catania ha portato allo scioglimento di quattro consigli comunali, a dimostrazione dell'assunto da me evidenziato.

E proprio la spiccata vocazione imprenditoriale costituisce l'elemento più caratteristico dei sodalizi mafiosi operanti nel territorio del distretto, i quali investono i cospicui proventi delle attività illecite, prime tra tutte quelle inerenti al traffico della droga, in attività economiche caratterizzate da scarsa capitalizzazione e quindi da limitati investimenti nell'acquisto dei mezzi di produzione, ampio impiego di manodopera, liquidità dei ricavi con difficoltà di tracciamento. I settori dell'edilizia, dei mercati alimentari, della distribuzione e dei trasporti, oltre che quelli degli appalti delle opere pubbliche commissionate dagli enti pubblici locali e del gioco *on line*, sono quelli maggiormente interessati dall'infiltrazione mafiosa. Ed anche qui per la legge per la quale la moneta cattiva scaccia quella buona, le imprese sane, non disposte a subire l'infiltrazione mafiosa, sono messe in grandi difficoltà dall'illecita concorrenza delle imprese direttamente mafiose o comunque infiltrate da sodalizi mafiosi e spesso finiscono per perdere in questa lotta impari se le Istituzioni pubbliche non intervengono con decisione per evitare questo infausto esito.

Il contrasto a tali fenomeni viene attuato con efficacia dalla D.D.A. di Catania, che nonostante il ridotto organico è tra le prime d'Italia per numero di procedimenti e di misure cautelari adottate su sua richiesta e dedica ampio spazio a indagini mirate anche all'acquisizione dei profitti conseguiti dai sodalizi mafiosi e alla recisione dei legami con i soggetti collusi di alcuni ambienti del mondo politico e imprenditoriale. In questa ottica di contrasto, ampio spazio viene dato ai procedimenti per misure di prevenzione personale e patrimoniale.

Anche in questa Procura generale ho deciso, sin dal mio insediamento, di costituire all'interno un gruppo di lavoro specializzato nel contrasto al fenomeno mafioso, onde creare una rete di contatti con l'Ufficio inquirente di primo grado che miri a rafforzare anche in grado d'appello l'efficacia dell'azione giudiziaria e in tal senso sono state varate dallo scrivente le necessarie modifiche al Progetto Organizzativo.

La presenza diffusa in tutto il territorio del distretto dei sodalizi mafiosi si riverbera anche sull'attività delle Procure circondariali, che devono occuparsi di episodi delittuosi, quali rapine, estorsioni, incendi e altro per i quali non emerge in modo chiaro la matrice mafiosa ma che verosimilmente da essa traggono alimento.

Altro fenomeno particolarmente diffuso nel territorio del distretto è quello corruttivo posto in essere da pubblici amministratori o da funzionari pubblici, che va adeguatamente contrastato, ove possibile con la creazione di gruppi di lavoro specializzati, che dove operano hanno conseguito brillanti risultati con il fondamentale ausilio delle Forze di Polizia, alle quali desidero anche in questa sede porgere un

particolare plauso per l'assidua e competente attività di collaborazione prestata, con l'adozione di metodologie investigative idonee a far emergere questi reati, che a differenza di quelli di strada non sono di immediata evidenza ma debbono essere opportunamente ricercati.

Anche in questo settore questa Procura Generale ha istituito un gruppo di lavoro specializzato, ritenendo il contrasto ai più gravi reati contro la P.A. uno degli obiettivi prioritari degli Uffici inquirenti del distretto, specie in un periodo nel quale devono essere impiegate le ingenti risorse del PNRR e deve essere quindi scongiurato il pericolo che esse possano anche in parte essere sviate dalle finalità pubbliche alla cui realizzazione sono destinate.

Da parte di tutte le Procure del distretto viene segnalata l'elevata incidenza nei flussi di lavoro dei delitti caratterizzati da violenza di genere o che vedono come persone offese dei soggetti minori o comunque maggiormente vulnerabili, delitti spesso commessi nell'ambito del contesto familiare e che affondano le loro radici nei retaggi di una sottocultura che tende alla prevaricazione da parte dell'uomo nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare, di cui non viene rispettata la pari dignità. In tutte le Procure in cui le risorse dell'organico lo consentono sono stati costituiti dei gruppi di lavoro specializzati nel contrasto a tale odiosa tipologia di reati, che espongono a serio pericolo l'incolumità e spesso la vita delle persone offese e anche questa Procura Generale ha di recente provveduto a costituire al suo interno un gruppo di lavoro specializzato che possa anche rappresentare un solido punto di riferimento per la diffusione nel distretto di buone prassi nel contrasto a tali reati, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa tra uffici giudiziari o con altri soggetti istituzionali (Prefettura, enti locali e mondo scolastico) e del c.d. terzo settore, al fine di creare una rete di relazioni sinergiche che moltiplichino l'efficacia delle azioni dei singoli soggetti coinvolti. Sotto questo profilo il gruppo di lavoro specializzato della Procura di Catania, per molti anni diretto dal procuratore Aggiunto Marisa Scavo, ha conseguito risultati particolarmente brillanti.

Si sottolinea con soddisfazione che da parte di tutte le Procure del distretto sono state emanate le opportune direttive per l'attuazione delle disposizioni dettate dagli artt. 2 e 6 del D.lvo n. 106/2006, come modificato con legge n. 122/2023.

Considerazioni in ordine ad alcune recenti innovazioni legislative e al loro impatto sull'attività giudiziaria

Nel periodo di riferimento numerose sono state le riforme varate dal legislatore nel settore del diritto penale sostanziale e processuale destinate a incidere in misura anche

ampia sull'attività giudiziaria. Tra esse le più notevoli sono indubbiamente quelle introdotte con il D.lvo n. 150 del 10 ottobre 2022 in attuazione della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia), anche se non va sottaciuta l'importanza delle norme di cui al D.lvo n. 162 del 31 ottobre 2022, che oltre a differire l'entrata in vigore di alcune delle disposizioni del precitato decreto legislativo n. 150/2022 hanno anche profondamente modificato l'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario dettando disposizioni più adeguate alle sentenze della Corte Costituzionale in materia di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti per delitti di mafia o di terrorismo che non collaborassero con la giustizia. Tali norme hanno indubbiamente inciso, aggravandolo, sul carico di lavoro delle Procure distrettuali, specie di quelle, come la Procura di Catania, che annovera il più alto numero di detenuti per delitti di mafia dopo le Procure di Napoli e di Palermo. E' stato al riguardo varato un complesso di disposizioni organizzative intese a rendere uniformi e più efficienti le procedure di acquisizione delle informazioni utili per l'espressione dei pareri richiesti alle Procure distrettuali dai Tribunali di Sorveglianza in materia di concessione dei predetti benefici e ciò è stato possibile grazie al coordinamento della Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo che ha istituito un gruppo di lavoro costituito da alcuni magistrati della DNAA e da alcuni procuratori distrettuali, tra i quali lo scrivente, che hanno varato un protocollo che è stato approvato e condiviso da tutti i procuratori distrettuali.

Per quanto attiene alla c.d. Riforma Cartabia ci si limita a fare riferimento solo ad alcune delle tante innovazioni introdotte, non senza premettere che per molti dei nuovi istituti è prematuro esprimere giudizi sulla loro effettiva incidenza sull'attività giudiziaria, nonostante sia ormai trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, per mancanza di quei dati oggettivi che possono derivare dagli istituti di deflazione processuale e di rimedi alla lentezza nella trattazione dei procedimenti introdotti dai recenti interventi riformatori. Appare comunque opportuno, a giudizio dello scrivente, guardare con favore alla possibilità di dare il più ampio spazio possibile, laddove non pregiudichi l'efficacia del sistema, all'applicazione di istituti deflattivi quali la richiesta di archiviazione per speciale tenuità del fatto, la sospensione del processo con messa alla prova, il più rigoroso criterio di valutazione degli elementi probatori raccolti al momento della decisione sull'esercizio dell'azione penale, nonché di altri ispirati agli stessi intenti deflattivi.

Per quanto attiene alla nuova regola di giudizio dettata per le richieste di archiviazione e per quelle da formulare nel corso del processo va sottolineato che la buona riuscita di questa riforma richiede un forte contributo del pubblico ministero, poiché essa comporta un più incisivo onere di motivazione della richiesta di archiviazione, dovendosi dare conto non più della semplice infondatezza della notizia di reato bensì delle ragioni per cui le emergenze investigative offrono elementi insufficienti o contraddittori che non è possibile integrare prima dell'esercizio dell'azione penale,

atteso che non è più consentito enunciare la mera speranza che nella fase del giudizio possano intervenire nuovi elementi probatori.

Per quanto attiene alla introdotta limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero rispetto all'imputato, pur non apparendo opportuna in via generale introdurre questa divaricazione tra le facoltà di impugnazione della parte privata e quella pubblica, ritengo tuttavia che in tutti i casi in cui tale limitazione è stata introdotta essa non comporti grave pregiudizio, atteso che comunque riduce il numero dei processi per cui si dovranno celebrare gradi di giudizio successivi al primo, anche se si ritiene che sarebbe più efficace eliminare per tali fatti anche la fase delle indagini e il primo grado di giudizio depenalizzando.

Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione appaiono assolutamente opportuni. Non si dispone dei dati per la valutazione dell'impatto di tale riforma sull'attività degli uffici.

Stesse considerazioni valgono per la riforma dei riti semplificati.

Il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza appare assai opportuno per addivenire il prima possibile ad un punto fermo su tali questioni, evitando inutili dispendi di risorse ed energie.

Appare assai auspicabile che i gravi effetti negativi dell'improcedibilità prevista dal nuovo art. 344 bis codice di rito, ove non possano essere eliminati attraverso l'abrogazione della norma, siano quanto meno limitati dalla modifica del terzo comma di tale articolo, prevedendo che i termini decorrano dalla ricezione degli atti processuali da parte della cancelleria del giudice *ad quem*, essendo notoriamente assai lunghi i tempi di trasmissione degli atti da parte della cancelleria del giudice *a quo*, prevedendo eventualmente sanzioni non di carattere processuale per le ipotesi in cui i ritardi rispetto a un termine ragionevole per la trasmissione non siano giustificati da ragioni oggettive.

Con particolare favore deve riguardarsi alla recente riforma degli artt. 415 bis e ter c.p.p. rispetto alle originarie previsioni del decreto legislativo n. 150/2022, atteso che **semplifica** e rende **più compatibili** con il sistema i rimedi alla c.d. stasi del procedimento nella fase delle indagini

Si devono ancora segnalare le rilevanti conseguenze pratiche della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 9 maggio 2022, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c. p. p., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La decisione ha comportato il necessario e definitivo superamento della prassi della dichiarazione in appello di estinzione dei reati per prescrizione con sentenza predibattimentale, della quale era stata più volte affermata la nullità assoluta ed

insanabile, su cui avrebbe tuttavia prevalso la causa estintiva secondo l'interpretazione a suo tempo fatta propria da Cass. SU 27 aprile 2017, n. 28954, Iannelli. Sui già sovraccarichi ruoli di udienza delle sezioni penali, in assenza, al momento, di diverse soluzioni, si è perciò riversata una quota di procedimenti relativi a reati già prescritti, di per sé causa di appesantimento dell'attività di udienza a prescindere dalla prevedibile speditezza della trattazione.

Ritengo però doveroso evidenziare per l'esperienza maturata in oltre quaranta anni di attività giudiziaria che l'unico autentico ed efficace rimedio alla eccessiva durata dei processi e una vera efficace deflazione del carico di lavoro può realizzarsi solo se si porrà mano da parte del legislatore ad una estesa depenalizzazione, dovendo veramente costituire il ricorso allo strumento penale una *extrema ratio*, e non essendo giustificabile il ricorso a tale strumento solo per sopperire, come è stato fatto sinora, alle inefficienze di altri apparati amministrativi, ricorso questo che ha indotto molti studiosi a parlare di panpenalismo, che molto incide in termini negativi sull'efficacia e sulla tempistica dell'intervento penale. L'aumento eccessivo del numero dei magistrati (che è cosa ben diversa dal colmare i vuoti delle attuali piante organiche), specie se attuato in tempi brevi e/o l'indicazione per legge degli obiettivi prioritari (pur necessaria quest'ultima nel breve periodo) all'interno di un sistema costituzionale che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale nascondono insidie profonde che rischiano di essere foriere di mali peggiori di quelli che si vogliono combattere.

Catania, 27 gennaio 2024

Il Procuratore Generale della Repubblica

Carmelo Zuccaro